REGOLAMENTO (CEE) N. 3977/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 501/86 che fissa per il 1986 il contingente iniziale applicabile dalla Repubblica portoghese per taluni ortofrutticoli provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 269 dell'atto di adesione, durante la prima tappa la Repubblica portoghese può mantenere per determinati periodi dell'anno, sotto forma di contingenti, restrizioni quantitative all'importazione di taluni ortofrutticoli provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il regolamento (CEE) n. 501/86 [1] ha fissato il contingente iniziale applicabile nel 1986 per ciascun prodotto; che, in applicazione dell'articolo 269, paragrafo 2 dell'atto, il ritmo minimo d'aumento progressivo dei contingenti espressi in volume è del 10 % all'inizio di ogni anno; che un ritmo di aumento più elevato, del 20 %, non è suscettivo di causare perturbazioni sul mercato portoghese; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 501/86, per il 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 501/86 è modificato come segue:

1. nel titolo, i termini « che fissa per il 1986 il contingente iniziale » sono sostituiti da « che fissa il contingente »;
2. nell'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

   « 1. I volumi dei contingenti che, in virtù dell'articolo 269 dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può applicare all'importazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli freschi provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati, per il 1987, come indicato nell'allegato »;

3. l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

[1] GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 46.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente per il 1987
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :	
	B. Cavoli :	
	I. Cavolfiori :	
	ex a) dal 15 aprile al 30 novembre :	
	— dal 1° al 30 novembre	885
	ex b) dal 1° dicembre al 14 aprile :	
	— dal 1° dicembre al 31 marzo	
	ex H. Cipolle, scalogni e agli :	
	— Cipolle dal 1° agosto al 30 novembre	2 021
	— Agli dal 1° agosto al 31 dicembre	78
	M. Pomodori :	
	ex I. dal 1° novembre al 14 maggio :	
	— dal 1° dicembre al 14 maggio	5 310
	ex II. dal 15 maggio al 31 ottobre :	
	— dal 15 al 31 maggio	
08.02	Agrumi, freschi o secchi :	
	A. Arance :	
	I. Arance dolci, fresche :	
	a) dal 1° al 30 aprile	
	b) dal 1° al 15 maggio	
	ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre :	
	— dal 16 maggio al 31 agosto	
	ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo :	3 397
	— dal 1° febbraio al 31 marzo	
	II. altre :	
	ex a) dal 1° aprile al 15 ottobre :	
	— dal 1° aprile al 31 agosto	
	ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo :	
	— dal 1° febbraio al 31 marzo	
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi :	
	ex II. altri :	
	— Mandarini, compresi i tangerini e mandarini satsuma (o sazuma), dal 1° novembre al 31 marzo	654
	ex C. Limoni :	
	— dal 1° giugno al 31 ottobre	632
08.04	Uve, fresche o secche :	
	A. fresche :	
	I. da tavola :	
	ex b) dal 15 luglio al 31 ottobre :	
	— dal 15 agosto al 30 settembre	2 163
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche :	
	A. Mele :	
	II. altre :	
	ex b) dal 1° gennaio al 31 marzo :	
	— dal 1° al 31 marzo	3 654
	ex c) dal 1° aprile al 31 luglio :	
	— dal 1° aprile al 30 giugno	

(in tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente per il 1987
08.06 *(segue)*	B. Pere :	
	II. altre :	
	ex a) dal 1° gennaio al 31 marzo : — dal 1° febbraio al 31 marzo b) dal 1° aprile al 15 luglio c) dal 16 al 31 luglio ex d) dal 1° agosto al 31 dicembre : — dal 1° al 31 agosto	2 272
08.07	Frutta a nocciolo, fresche :	
	ex A. Albicocche : — dal 15 giugno al 15 luglio	215
	ex B. Pesche, comprese le pesche noci : — dal 1° maggio al 30 settembre	1 195